

Milano, 24 aprile

Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle  
politiche sociali

**On. Luigi Bobba**

segreteriasottosegretariobobba@lavoro.gov.it

e p.c. Membri delle Commissioni Parlamentari della  
Camera dei Deputati

**V Commissione - Bilancio, tesoro e  
programmazione**

**XII Commissione - Affari sociali**

Membri delle Commissioni Parlamentari del  
Senato della Repubblica

**I Commissione - Affari costituzionali, affari  
della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,  
ordinamento generale dello Stato e della  
Pubblica Amministrazione**

**V Commissione - Programmazione economica,  
bilancio**

**XI Commissione - Lavoro, previdenza sociale**

Oggetto: **Lettera aperta sulla Riforma del Terzo Settore**

Egregio Sottosegretario On. Bobba,

siamo operatori del non profit che da anni, alcuni da decenni, lavorano nei diversi ambiti e con  
differenti funzioni negli enti. Siamo dipendenti, collaboratori, professionisti che si interessano di  
direzione, raccolta fondi, amministrazione, comunicazione, realizzazione di attività istituzionali.

Le scriviamo in merito alla prossima promulgazione dei decreti legislativi relativi alla Legge di  
Riforma del Terzo Settore.

Ad oggi, Lei sa - meglio di noi - che gli schemi dei decreti legislativi previsti per le tematiche concernenti la Legge Delega di Riforma del Terzo Settore sono solo in parte a un buon punto di scrittura e rifinitura.

Alla data odierna, solo il decreto sul Servizio Civile Universale è legge, mentre in questi giorni è in discussione il DPR sullo Statuto della Fondazione Italia Sociale. Non sono stati ancora “licenziati” dal Consiglio dei Ministri i decreti sulle reti associative (contenenti tra l’altro le nuove regole sui Centri di Servizio per il volontariato), quello sul 5 per mille, quello sull’impresa sociale e quello sul codice unico del Terzo Settore.

Con questa lettera pubblica intendiamo sollecitarLa nel prendere a cuore alcune tematiche che ci appaiono particolarmente importanti proprio in vista della promulgazione definitiva dei decreti.

Quando si affronta una rivoluzione – altro che riforma! - di un comparto complesso come quello del Terzo Settore, bisogna darsi delle priorità. A nostro avviso, sia in termini di tempo che di importanza, **il decreto sul Codice Unico del Terzo Settore ha maggiore rilevanza nella riformulazione dei confini anche interni del Terzo Settore e quindi nella vita delle organizzazioni che ne fanno parte.**

Lì si riscriveranno le regole dello stare assieme per la realizzazione delle attività sociali.

Le riportiamo alcuni dei principi dai quali crediamo che non si debba prescindere.

**1. Semplicità e semplificazione.** Possiamo dirci “reduci” dall’articolo 10 della legge Onlus (D. Lgs. 460/97), articolo che ne definiva le regole fondamentali e che in 19 anni ha prodotto moltissime interpretazioni, disguidi, contestazioni, interPELLI. Ancora oggi abbiamo l’imbarazzo di non sapere con certezza ex ante se sia possibile realizzare certe attività mediante una Onlus e le differenti Direzioni Regionali delle Entrate danno - sullo stesso caso - interpretazioni diverse.

Una legge scritta in modo che i cittadini non capiscono se si possa fare o meno un’attività non profit e come la si possa fare, è una legge sbagliata, al di là delle migliori intenzioni dell’estensore e del legislatore.

Così come non coincide con l’idea di semplificazione il riportare nella legge espressioni quali “in quanto compatibile”, riferito a un’applicazione analogica di altre norme (civilistiche) che forse, chissà sono compatibili con quelle del non profit.

**2. Definizioni dei termini.** Nel concetto di semplificazione risiede anche la questione definitoria: già manca nella legge delega la definizione di finalità civica, solidaristica, di utilità sociale, come manca la definizione di assenza di scopo di lucro. È necessario che se le prime tre espressioni non sono state utilizzate come sinonimi (non lo crediamo), siano definite singolarmente, come – e ancor più – “l’assenza di scopo di lucro” della quale non possiamo avere soltanto una definizione “in negativo”, cioè di quando si perde detto requisito per una supposta divisione anche indiretta di utili. Altrimenti è come se si definisse che si fa volontariato quando non si lavora; il che sarebbe un po’ riduttivo.

**3. Profit + non profit.** È da anni che sentiamo dire che il Secondo e il Terzo Settore devono collaborare per il bene del Paese e delle persone che il non profit aiuta. Siamo così d’accordo che è da anni che lo facciamo. Ma – spesso c’è un “ma” – se una Onlus collabora con un’azienda promuovendo politiche comuni di marketing (il cd cause related marketing) rischia di perdere la qualifica di Onlus. Sarebbe davvero un passo in avanti se l’amministrazione finanziaria e il Suo Ministero risolvessero assieme questo problema.

**4. Definizione delle attività connesse, commerciali, marginali ecc.** Esiste un principio, che non condividiamo, che non consente alle Onlus di realizzare attività puramente commerciali, anche pagandoci le imposte. Pertanto esistono attività istituzionali, attività connesse (davvero poco definite) e non possono esserci attività terze, sulle quali molte Onlus sarebbero ben contente di poterci pagare le imposte. Se le realizzano - pur pagandoci appieno le imposte - perdono la qualifica di Onlus. Compatibilmente con il rispetto del Trattato di Lisbona e con le altre norme europee, sarebbe necessaria tanto una definizione più chiara delle attività di mezzo (le connesse, le marginali), quanto una possibilità a tutto tondo di realizzare attività commerciali anche tassate.

**5. Non cambiamo 300mila statuti.** Chi operava già nel 1998 rammenta con terrore l’obbligo di modifica degli statuti che gravava sulle associazioni “semplici” per consentire loro di ricevere i corrispettivi da soci defiscalizzati. Evitiamo di dover adeguare gli statuti delle organizzazioni solo per far entrarvi l’espressione “ente del terzo settore” o poco più.

**6. Le cose inutili sono dannose.** Il modello EAS è una dichiarazione in 38 domande che tutte le associazioni nascenti (tranne alcune categorie) devono produrre entro 60 giorni dalla costituzione.

L'Agenzia delle Entrate - che ne è stata promotrice tra il 2008 e il 2009 - dichiarò di aver ricevuto centinaia di migliaia di modelli. Al netto dell'impossibilità di comprendere totalmente le domande poste nella dichiarazione (e gli effetti delle risposte mal date) e del fatto che negli uffici delle Entrate, quando ci si reca a registrare l'atto costitutivo, non comunicano l'obbligatorietà dell'adempimento, le assicuriamo che si tratta in definitiva di un'operazione che presuppone la malafede di chi costituisce un ente associativo. Togliere l'EAS non toglie nulla alla "sicurezza" del non profit. E ci sono tante altre misure inutili - e quindi dannose - inflitte ad amministratori perlopiù volontari degli enti non profit.

**7. Libertà di fundraising.** Si deve dare la possibilità alle organizzazioni di raccogliere nelle modalità che la loro fantasia congiuntamente al progresso tecnologico consentono, senza limitazioni di sorta. È necessario defiscalizzare il più possibile la raccolta fondi e liberarla da lacci e laccioli burocratici. Riportare nel Codice Unico un principio di questo genere consentirebbe alle organizzazioni di trovare più speditamente le risorse necessarie alla realizzazione delle loro attività. Facciamo l'esempio delle manifestazioni di sorte locali. Lei sa che chi organizza una lotteria per fare raccolta fondi se non chiede il nulla osta all'Agenzia delle dogane e dei monopoli rischia fino ad un anno di carcere? E che è più semplice per un'azienda fare un concorso o un'operazione a premi (giustamente for profit) che per un ente non profit organizzare una tombola?

**8. Una sola legge.** Riteniamo che se si è inteso definirlo Codice Unico, l'aggettivo dovrebbe qualificare almeno un'intenzione del legislatore a riunire rielaborandole le leggi concernenti il non profit. Le chiediamo di vigilare affinché si realizzi questo fatto, per non trovarsi tronconi, monconi di 266/91, 383/00 e altre ancora vigenti, mentre tutto il resto della norma è migrato nel CUTS. Per i nostri amministratori non professionisti - ma anche per quelli professionisti - è davvero difficoltoso saltare da una norma all'altra e capire cosa prevalga, anche perché spesso i "taglia e incolla" parziali delle leggi generano veri e propri Frankenstein con poderose dimenticanze o aree di sovrapposizione di incerta interpretazione. E non dimentichiamoci delle ex ONG, delle sportive dilettantistiche e di tutte quelle altre tipologie di enti che dovranno rientrare nel Codice Unico.

**9. Proroga.** Meglio una legge fatta bene che arriva un po' più tardi o una fatta male ma subito? È una domanda quasi offensiva, ce ne rendiamo conto, per l'ovvia risposta. Prenda tempo, onorevole.

È onorevole, non solo Lei, ma anche la presa d'atto che abbiamo bisogno ancora di 6 mesi per completare bene la riforma. Promuova l'inserimento in qualsiasi legge *omnibus* di un articolo che proroghi il termine di delega al Governo. Non è vero che il Governo ha tempo un anno ancora per riscrivere il testo. È solo per correggerlo. Far uscire adesso un obbrobrio è controproducente, crediamo anche dal punto di vista politico.

Noi siamo ben consapevoli che pur essendo Lei il *dominus* della situazione, tanti altri Ministeri influenzano la scrittura del Codice Unico del Terzo Settore e ciò non semplifica di certo il Suo lavoro. Ma siamo anche consapevoli che se di vera "riforma" si tratta, i principi inderogabili di semplificazione, di alleggerimento da lacci e laccioli, di allargamento delle possibilità di fare fundraising dovranno vedere conferma in un testo dignitoso, che si capisca e che risulti di immediata applicazione.

Porgiamo cordiali saluti.

Il promotore  
ASSIF Associazione Italiana Fundraiser